



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato da:

dott. Michele Guernelli - Presidente
dott. Maurizio Atzori - Giudice
dott. Alessandra Mirabelli - Giudice rel.

Nel procedimento di reclamo *ex art.* 273 e 124 CCI avverso il provvedimento del 26/7/2023 di inammissibilità della domanda tardiva di ammissione al passivo della liquidazione controllata di [REDACTED] (n. 8/2022 R.G.) presentato in data 3 agosto 2023 da:

[REDACTED] con l'avv. Monica Totti
nei confronti di:

[REDACTED] in
persona del Liquidatore dott.ssa [REDACTED] con l'avv. Augusto Bonazzi

udita la relazione del Giudice designato in esito al contraddittorio scritto come disposto con decreto del 31/8/2023 e in particolare al deposito di memoria autorizzata di replica della reclamante in data 2/10/2023 e memoria di controreplica della reclamata del 5/10/2023

OSSERVA

[REDACTED] in data 4/8/2023 ha proposto reclamo al collegio *ex art.* 273 CCI avverso il decreto 26/7/2023 del G.D. dott.ssa Antonella Rimondini che ha confermato l'inammissibilità della domanda di insinuazione *ex art.* 270-273 CCI presentata da tale creditore ipotecario per essere la stessa stata presentata oltre il termine di legge in difetto dei presupposti previsti dall'art. 273 co. 7 CCI, ossia senza aver dimostrato la non imputabilità del ritardo.

██████████ ha chiesto, infatti, previo esame della sollevata questione di legittimità costituzionale, la revoca del decreto impugnato e l'ammissione della reclamante al passivo della procedura di liquidazione controllata per l'importo di € 62.206,70, in via privilegiata ipotecaria oltre interessi *ex art.* 2855 c.c. nei limiti della l. 108/1996 sostenendo la non imputabilità del ritardo nella trasmissione dell'insinuazione per la necessità di attendere il verificarsi dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, non potendosi considerare il credito da restituzione del mutuo automaticamente scaduto alla data di apertura della procedura, per inapplicabilità alla liquidazione controllata dell'art. 154 CCI (norma non espressamente richiamata) e per la necessità di inviare quindi previamente alla mutuataria la comunicazione di decadenza e "passaggio a sofferenza" della posizione.

Con comparsa di costituzione e risposta, il Liquidatore dott.ssa ██████████ ha chiesto il rigetto del reclamo, ribadendo le ragioni che già avevano portato alla declaratoria di inammissibilità dell'insinuazione.

E' pacifico che ██████████ abbia presentato domanda di ammissione al passivo della liquidazione controllata di ██████████ in data 8/2/2023, ossia oltre il termine di giorni 60 di cui all'art. 270 comma 2 lett. d) CCI decorrente dalla notifica (effettuata il 9/12/2022) a cura del Liquidatore della comunicazione di apertura della liquidazione controllata con avviso della modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione e copia della relativa sentenza. In tale ricorso la creditrice non ha allegato alcuna motivazione al ritardo nella trasmissione della domanda. Con successivo atto del 17/2/2023 denominato "precisazione alla domanda di partecipazione alla liquidazione già depositata in data 08.02.2023", l'odierna reclamante ha dato atto della tardività della propria insinuazione e giustificato il ritardo con la necessità di inviare a ██████████ comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, effettuata tramite raccomandata a/r datata 8/2/2023, ma presa in carico da ██████████ per la spedizione il 20/2/2023 (doc. 13 resistente).

Deve preliminarmente darsi atto della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla reclamante.

La questione attiene all'insufficienza del termine di massimo 60 giorni per predisporre e inviare la domanda di partecipazione al concorso nella liquidazione controllata nonché nell'onere per il creditore che voglia presentare una domanda tardiva di giustificare il ritardo, disposizioni che si asseriscono lesive del diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.) e irragionevoli (art. 3 Cost.) a fronte della diversa e meno stringente disciplina dell'accertamento dei crediti nella procedure maggiori (segnatamente, liquidazione giudiziale) e, per quanto attiene al creditore ipotecario, nell'esecuzione individuale.

Quanto all'eccessiva brevità del termine di 60 giorni per la domanda "tempestiva" nella liquidazione controllata, è il caso di precisare che tale termine decorre dalla comunicazione del liquidatore – se del caso dopo l'aggiornamento dell'elenco dei creditori – di apertura della procedura ai sensi dell'art. 272 comma 1 e 270 comma 4 CCI; è poi il caso di aggiungere che, specie laddove la procedura sia stata aperta su domanda del debitore, alla stessa deve essere allegata (per il richiamo dell'art. 270 comma 5 CCI alle norme del procedimento unitario), non solo la documentazione *ex* art. 39 comma 1 CCI (tra cui l'elenco nominativo dei creditori con indicazione del relativo domicilio digitale), ma anche la relazione dell'OCC il quale si esprime sulla completezza dei documenti a corredo e, quindi, con riguardo al passivo, previa circolarizzazione dei debiti. Inoltre, il termine per le domande "tempestive" può essere prorogato di 30 giorni ai sensi dell'art. 272 comma 1 CCI, raggiungendo quindi i 90 giorni che sono di fatto normalmente previsti per le domande "tempestive" nella liquidazione giudiziale (cfr. art. 49 comma 3 lett. d) ed e) CCI che indicano, per la presentazione delle domande di insinuazione, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza di verifica, da fissarsi non oltre 120 giorni dopo il deposito della sentenza).

E' allora evidente la ragione del (apparentemente) minor termine concesso nella procedura liquidatoria minore: oltre alle esigenze di celerità nella stabilizzazione dell'accertamento dei crediti e dei diritti sui beni da liquidare - funzionale a sua volta alla rapida soddisfazione dei creditori e chiusura del procedimento -, la minor dimensione/frammentazione del passivo in ragione della qualità del debitore e la anticipata notizia dell'apertura della procedura rendono ragione della scelta legislativa di limitare a 60 giorni – decorrenti però dalla definitiva notifica del

liquidatore *ex art.* 270-272 CCI e non dalla sentenza – il termine per proporre la domanda, potendosi contare in un ampliamento del termine in situazioni di maggiori complessità. Del resto, 60 giorni appaiono un periodo più che congruo, per creditori compiutamente avvisati dell'apertura della procedura e della modalità di proposizione della domanda, per predisporre e inviare l'insinuazione, tenuto conto che tale termine è oggi lo stesso, decorrente dalla cessazione dell'impedimento, per la presentazione di domande c.d. ultratardive anche nella liquidazione giudiziale (art. 208 comma 3 CCI).

Non si ravvisa quindi alcuna compressione della facoltà di esercizio dei diritti o irragionevolezza delle scelte del legislatore del Codice della crisi e dell'insolvenza: (i) i termini per le domande di ammissione al passivo sono stati tutti ridotti (nella liquidazione giudiziale le tardive oggi possono essere trasmesse al massimo entro sei mesi e non più un anno dall'esecutività dello stato passivo) per rispondere all'esigenza di celerità delle procedure concorsuali, (ii) 60 giorni è il termine genericamente previsto dal legislatore come congruo dal momento che sia nota al creditore l'esistenza della procedura e possibile presentare la domanda e (iii) nella procedura minore l'insussistenza di una scadenza intermedia più ampia (ad es. semestrale) è giustificata dalla qualità del debitore e dall'anticipata notizia/effettiva successiva comunicazione della sua sottoposizione a concorso.

Ciò posto in via preliminare, è possibile affrontare il tema dell'ammissibilità della domanda.

Risulta documentalmente non solo il tardivo invio della domanda di insinuazione, ma anche che la giustificazione del ritardo non era contenuta nel ricorso stesso, ma è pervenuta con un atipico atto "di precisazione" successivo di quasi 10 giorni alla domanda di insinuazione nel passivo. E' quindi evidente che la domanda era (ed è) manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 273 comma 7, terzo periodo, CCI per non esservi indicate né le circostanze da cui il ritardo era dipeso, né la relativa prova.

Il Giudice Delegato ha comunque affrontato il tema delle giustificazioni addotte dal creditore, ritenendole inaccoglibili.

Debbono confermarsi le ragioni del primo Giudice, cui si aggiungono ulteriori argomenti a sostegno.

Come condivisibilmente esposto nel provvedimento gravato, l'art. 154 CCI collocato nell'ambito della disciplina della liquidazione giudiziale, e in particolare il comma 2, che prevede che "I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale", esprime un principio generale connaturato alla regola del concorso di cui all'art. 151 co. 1 CCI (espressamente richiamato dall'art. 270 CCI) che non può non trovare applicazione anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la cui natura concorsuale è oggi indubbia. Tale conclusione è stata peraltro raggiunta dalla Suprema Corte con riferimento all'art. 55 comma 2 L. Fall., di contenuto corrispondente all'art. 154 CCI e anch'esso non richiamato dalla normativa in materia di procedure da sovraindebitamento (all'epoca contenuta nella l. 3/2012): *"sebbene la l. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile."* (Corte Cass. sent. n. 17834/2019, in motivazione). La Corte, peraltro, nella medesima pronuncia ha ribadito che, anche laddove non si facesse applicazione diretta o analogica della regola concorsuale - il che poteva risultare incerto in relazione alla procedura negoziata oggetto della decisione -, avrebbe comunque rilievo il disposto dell'art. 1186 c.c., in base al quale "Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente", ricorrenza coincidente con l'apertura della liquidazione controllata, posto che il sovraindebitamento che ne costituisce presupposto è definito espressamente come "lo stato di crisi o insolvenza del consumatore ..." (art. 2 lett. c) CCI). Ne consegue che nella procedura liquidatoria minore può senz'altro ritenersi che l'ammortamento originario del mutuo venga meno all'apertura del concorso e il debito sia considerato tutto scaduto a quella data, senza alcuna necessità di comunicare la decadenza dal termine.

Sulla scorta di tali considerazioni nel caso di specie con l'apertura della liquidazione controllata in data 29/11/2022 il mutuante poteva insinuare l'intero

credito e non vi era alcuna necessità di comunicare previamente alla debitrice la decadenza dal beneficio del termine.

In ogni caso, la giustificazione addotta dal creditore reclamante è intrinsecamente contraddittoria, come si evince dal confronto tra le note del 5/4/2023 al progetto di stato passivo del Liquidatore (doc. 7 reclamante), il contenuto dell'atto integrativo del 17/2/2023 e la comunicazione di decadenza inviata alla debitrice datata 8/2/2023. La banca, infatti, ha da un lato rivendicato a giustificazione del ritardo la necessità di attendere il mancato pagamento di 7 rate come previsto dal TUB per porre il credito "a sofferenza", e, dall'altro lato, proceduto a comunicare la decadenza dal beneficio del termine dopo solo 2 mesi di insoluti "preso atto del procedimento di Liquidazione Controllata del Patrimonio n. 08/2022 da Lei promossa ai sensi dell'art. 268 e ss. di cui al d. lgs. 14/2019 e ss. considerandoLa decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.": il contenuto della comunicazione 8/2/2023 manifesta la piena consapevolezza della mutante della scadenza integrale del credito all'apertura della procedura, senza tener conto del fatto che la comunicazione, pur recante la medesima data della domanda di insinuazione, risulta essere stata spedita solo successivamente, in sostanziale coincidenza con la trasmissione dell'integrazione del 17/2/2023 a sostegno della non imputabilità del ritardo.

Anche laddove si volesse dare seguito alla tesi della reclamante – qui non accolta – per cui, nell'incertezza normativa, il mutante non poteva non inoltrare la comunicazione di decadenza prima di poter insinuare integralmente il credito da restituzione del mutuo, la tardività non può comunque imputarsi a questo adempimento ulteriore, che è stato addirittura posto in essere dopo l'insinuazione, ma poteva essere tempestivamente effettuato non appena conosciuti i presupposti ritenuti rilevanti dal creditore stesso.

Il reclamo deve essere quindi respinto, con condanna alle spese della reclamante soccombente, liquidate d'ufficio per le sole fasi di studio e introduttiva di procedimenti per l'accertamento del passivo di valore corrispondente al credito insinuato.

Stante la natura impugnatoria del rimedio, va dichiarata di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo proposto da [REDACTED] avverso il decreto 26/7/2023 del Tribunale di Bologna, G.D. dott.ssa Antonella Rimondini; condanna parte reclamante alla rifusione in favore della procedura di liquidazione controllata di [REDACTED] n. 8/2022 delle spese di lite del presente reclamo, che liquida in € 3.300,00 oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di [REDACTED] di una somma pari al doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 *quater* D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta del Tribunale di Bologna in data 17 ottobre 2023

Il Giudice estensore
Alessandra Mirabelli

Il Presidente
Michele Guernelli